

Covid-19: le principali novità giuslavoristiche per le imprese nel Decreto «Agosto» (D.L. 14 agosto 2020 n. 104)

Con **Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020**,
il Governo ha adottato «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19

- ❖ **9 settimane** di trattamento di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto Cura Italia, senza alcun contributo aggiuntivo;
- ❖ **Ulteriori 9 settimane** per i datori di lavoro che abbiano già integralmente fruito del primo periodo di cassa integrazione, con versamento di un **contributo aggiuntivo** calcolato in base alla **riduzione del fatturato** del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, nella seguente misura:

- **9%***, se riduzione < 20%
- **18%***, se non c'è stata riduzione;
- Non dovuto, se riduzione ≥ 20%, o se l'attività è stata avviata dopo il 1 gennaio 2019

* della retribuzione dovuta per le ore non lavorate



Cosa fare?

- ❖ **Presentare domanda all'INPS** entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
- ❖ Per la seconda tranche **autocertificare** la riduzione del fatturato;
- ❖ In caso di **pagamento diretto** da parte dell'INPS, **inviare i dati necessari** entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;

Quando?

Le 18 settimane complessive devono essere fruito **per periodi tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020**

Per lo stesso periodo l'impresa soggiace al blocco dei licenziamenti *

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- ❖ **Esonero totale fino al 31 dicembre 2020 per un massimo di 6 mesi e fino a massimo € 8060 (esclusi contributi INAIL).**

- ❖ Anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato

- ❖ Esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione presso la stessa impresa.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI

- ❖ Per il settore turistico e degli stabilimenti balneari, per assunzioni di durata massima di 3 mesi



ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- ❖ Per le imprese che **non** richiedono i trattamenti di integrazione salariale
- ❖ A condizione che **abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020** dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Cura Italia.



Durata e misura?

Nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruito e per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020

Per lo stesso periodo l'impresa soggiace al blocco dei licenziamenti *

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER RAGIONI ORGANIZZATIVE

Preclusi i licenziamenti per g.m.o. o collettivi, o sospese le procedure già avviate al 23.2.2020

- ❖ Per le imprese che **non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 previsti dal Decreto Agosto o dell'esonero contributivo ***

Esclusioni:

- ❖ cambio appalto;
- ❖ cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- ❖ fallimento senza esercizio provvisorio o con cessazione delle attività;
- ❖ accordo collettivo aziendale con le OOSS di incentivo alla risoluzione dei rapporti.



REVOCA DEI LICENZIAMENTI

- ❖ Possibile revocare i licenziamenti per ragioni organizzative intimati nel 2020, facendo contestualmente richiesta del trattamento di integrazione salariale;

- ❖ Senza oneri né sanzioni.



PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE

- ❖ **Possibile proroga acausale** fino al 31 dicembre 2020, una sola volta e per un massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima di 24 mesi.



- ❖ **Abrogata la proroga automatica** per la durata pari ai periodi di sospensione dell'attività prevista dal Decreto Rilancio.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Labour & Compliance

- **Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com**
- **Avv. Marco Di Liberto: marco.di.liberto@studiopirola.com**